



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Ufficio 4

N. 81/07 RG NR
N. 4620/07 R GIP

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
PREVIO RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE
(art. 409 cpp.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Luciano Imperiali

letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di:

DI PIETRO Antonio, n. Montenero di Bisaccia (CB) il 2.10.1950

esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal PM in data 10.1.2007

letti l'atto di opposizione presentato dall'avv. Mario DI DOMENICO in data 28.2.2007 ed i cd. "motivi aggiunti a atto di opposizione" depositati dallo stesso in data 24.10.2007, nonché la documentazione a tali atti allegata;

letta la memoria – con allegata documentazione - presentata dall'avv. Scicchitano, "nella qualità di difensore di fiducia dell'on. Silvana Mura, nella qualità di rappresentante legale e tesoriere del partito politico Italia dei Valori e dell'on.le Antonio Di Pietro, Presidente della predetta associazione politica", in data 21.2.2008;

esaminate, altresì, le note – con l'allegata documentazione - depositate nell'interesse dello stesso avv. DI DOMENICO in date 22.2.2008, 25.2.2008 (due note) ed infine all'udienza del 27.2.2008;

esaminata la documentazione acquisita sull'accordo delle parti all'udienza del 27.2.2008;

sciogliendo la riserva di cui al verbale della citata udienza camerale del 27.2.2008. nel corso della quale sono stati sentiti sia l'indagato on. DI PIETRO che il querelante avv. DI DOMENICO; sentiti altresì nella medesima udienza il P.M. ed i difensori;

RILEVA :

la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., articolata e motivata su tutti i motivi di doglianza che appaiono emergere dai molteplici atti e dichiarazioni dell'avv. DI DOMENICO, appare integralmente condivisibile, in quanto fondata su argomentazioni giuridicamente fondate, logiche e coerenti con gli atti allora acquisiti, argomentazioni che non appaiono smentite dagli atti successivi e dalla documentazione successivamente prodotta dalle parti, giacché, al contrario, tali atti e documenti appaiono rafforzare le valutazioni espresse nella richiesta di archiviazione.

In tale richiesta il P.M. ha evidenziato quattro atti di doglianza sino ad allora proposti dall' avv. DI DOMENICO:

- 1) Denuncia-esposto-querela del 27.2.2006 (che riproduceva precedente atto di identico contenuto proposto presso la Procura della Repubblica di Brescia);
- 2) Memoria aggiuntiva del 28.2.2006;
- 3) Nota 10.3.2006;
- 4) Integrazione 19.6.2006;

A tali atti di doglianza, che già si aggiungevano alle querele di identico contenuto già proposte presso la Procura della Repubblica di Brescia, si sono poi aggiunti anche:

- 5) l'atto di opposizione all'archiviazione in data 28.2.2007;
- 6) i "motivi aggiunti" a tale atto di opposizione, depositati in data 24.10.2007;
- 7) le note depositate nell'interesse dello stesso avv. DI DOMENICO il 22.2.2008;
- 8) le due brevi note in data 25.2.2008;
- 9) le note, infine, depositate all'udienza camerale del 27.2.2008;

Molteplici sono state anche le occasioni in cui l'avv. DI DOMENICO è stato posto in condizioni di rendere dichiarazioni all'A.G.:

- 1bis) s.i.t. rese presso la Procura Repubblica di Roma in data 13.4.2006;
- 2bis) s.i.t. rese presso la Procura Repubblica di Roma in data 19.6.2006;
- 3bis) s.i.t. rese presso la Procura Repubblica di Roma in data 17.7.2006;
- 4bis) dichiarazioni rese all'udienza camerale del 27.2.2008.

Attraverso tali atti e/o dichiarazioni l'avv. DI DOMENICO ha rappresentato degli episodi, a suo dire di possibile rilevanza penale, verificatisi nell'associazione politica denominata Italia dei Valori (della quale anche l'attuale esponente ha fatto parte fino al 30.10. 2003, data delle sue dimissioni).

Peraltro, la presentazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dei primi atti di denuncia, con i quali veniva avanzata anche richiesta di sequestro del fondo comune dell'associazione IDV, è stata ripresa con risalto dagli organi di informazione, alla vigilia delle elezioni politiche del 2006.

Sulla base di tali indiscrezioni giornalistiche anche l'associazione politica ha ritenuto di produrre al P.M. nel tempo un imponente materiale documentale, esplicativo del punto di vista della "controparte", proveniente da molteplici procedimenti civili già pendenti in molte sedi giudiziarie e, come si è già evidenziato, copiosissima documentazione è stata poi prodotta da entrambe le parti private, fino all'udienza del 27.2.2008.

Deve, pertanto, innanzitutto condividersi la valutazione del P.M. secondo cui le documentazioni prodotte dalle parti sono senz'altro esaurienti per comprendere la dinamica di tutti gli episodi costituenti reato che sono stati ipotizzati.

Nessun fondamento, infatti, risultano avere le allusioni della difesa dell'opponente circa ipotetiche inerzie nelle indagini, o le confusioni - volte ad ipotizzare analoga inerzia o fretta- in cui è incorsa la stessa difesa, tra la data del commesso reato e data di iscrizione di questo dopo la trasmissione del procedimento dalla Procura di Brescia a quella di Roma, oppure ancora tra i numeri di iscrizione del procedimento e numeri, invece, rilevati per errore sui fascicoli precedentemente prodotti dal suo stesso assistito (si rinvia, sul punto, ai chiarimenti offerti alle pagg. 66 e ss. verbale dell'udienza del 27.2.2008 redatto da fonoregistrazione).

In realtà, le indagini, pur consistite prevalentemente nell'acquisizione di copiosa documentazione, si sono protratte dal marzo 2006 al gennaio 2007 e non appaiono aver trascurato alcun aspetto rilevante, ma al contrario - in un comprensibile sforzo di acquisizione di ogni ipotetico utile elemento - si è offerta all'opponente la possibilità di argomentare anche oltre gli spazi rigorosamente previsti dal codice di rito.

Così, con istanza del 12.2.2007 l'avv. DI DOMENICO chiedeva al P.M., in considerazione anche della "complessità della vicenda in esame", una proroga del termine previsto dall'art. 408 co. 3 c.p.p. per proporre opposizione, ed il P.M. accoglieva l'istanza raddoppiando il termine previsto dalla citata norma.

La "complessità della vicenda", per la molteplicità delle accuse dallo stesso avv. DI DOMENICO rivolte all'indagato, è indiscutibile e tale da non aver consentito nemmeno a questo giudice di sciogliere la riserva nel breve termine di cinque giorni previsto dall'art. 128 c.p.p.: quest'ultimo,

però, è un termine ordinatorio, mentre la non prevista proroga concessa all'opponente ha riguardato il termine perentorio di cui all'art. 408 co. 3 c.p.p.

La questione non è più rilevante ai fini dell'ammissibilità o meno dell'opposizione, giacché la giurisprudenza è ormai pacificamente orientata nel ritenere doveroso, da parte del giudice investito della richiesta di archiviazione, anche l'esame di atti di opposizione eventualmente inammissibili, purché prodotti prima dell'esame della richiesta da parte del giudice.

La questione rileva, invece, per evidenziare come nessuno spazio sia stato trascurato per consentire l'emergere di elementi di valutazione di eventuali profili di responsabilità in relazione ai fatti denunciati.

Così evidenziata la linearità delle attività di indagine, però, soprattutto nel merito vanno condivise le argomentazioni con le quali il P.M. è giunto ad escludere l'esistenza di illeciti penali, giacché risulta palese che i fatti denunciati si sono rivelati insussistenti all'esito delle dichiarazioni delle parti e, soprattutto, dell'esame della documentazione acquisita, quando non si fondano addirittura su singolari e spesso ardite tesi giuridiche già ripetutamente disattese e smentite da molteplici pronunce delle competenti autorità giudiziarie alle quali erano state prospettate.

In definitiva, appare assolutamente confermata dagli atti acquisiti la considerazione del P.M. secondo cui l'avv. DI DOMENICO è persona in situazione di aperta conflittualità con l'associazione Italia dei Valori, della quale è stato fondatore, tanto da apparire emotivamente assai coinvolto in tutte le vicende rappresentate.

Sia ciò dipeso dal suo allontanamento da IDV, oppure dalla fine di un rapporto di personale quanto duratura amicizia con il Presidente, on. DI PIETRO, ed il tesoriere, on. MURA (come ipotizzato dal P.M.), oppure ancora da divergenze di natura più strettamente politica, certo è che non possono condividersi le argomentazioni con le quali il querelante, sulla base di ricostruzioni giuridiche costantemente disattese e smentite dall'autorità giudiziaria, sembra attribuire spesso intenti fraudolenti e rilevanza di illecito penale ad atti e comportamenti sol perché – pur legittimamente – non li condivide.

A riprova del carattere talvolta fumoso e pretestuoso delle accuse, del resto, lo stesso difensore dell'avv. DI DOMENICO, del resto, ha sostenuto all'udienza camerale del 27.2.2008 che il procedimento si ridurrebbe, nella sostanza, soltanto al primo dei motivi di doglianza esaminati dal P.M. nella sua richiesta, dal quale dipenderebbero tutti gli altri (*"... per me il processo si riduce ad un solo episodio, quello che io posso definire la nascita genetica di un processo, evitando questa nascita genetica è chiaro che tutto quello che va dal punto 2 al punto 14 è un qualche cosa che ha consentito al Pubblico Ministero di ritenere che non ci fossero aspetti penalmente rilevanti e naturalmente non si può non essere d'accordo, perché se io ritengo che non c'è la prova circa il*

falso, che non c'è la prova circa il falso che diventa il presupposto della richiesta di erogazione, tutto quello che io porto a sostegno dei meccanismi messi in essere per avere un'erogazione che non avrebbe dovuto essermi concessa, atteso il reato a monte, è chiaro che pone degli aspetti di riflesso, vuoi penalistici che civilistici, ma attesa la scelta iniziale tutto sfocia nel non penalmente rilevante tranne, però, l'ipotesi che riguarda l'AN.TO.CRI., che rappresenterebbe nient'altro che il corollario dell'impostazione": cfr. verbale dell'udienza del 27.2.2008 redatto da fonoregistrazione. E poi: "... il processo non è 15 punti, il processo è un solo punto...", pag. 25 del medesimo verbale).

Pur non potendosi sottovalutare l'importanza che il primo dei motivi di doglianza enucleato dal P.M. assume nell'impianto accusatorio elaborato dall'opponente, non ritiene il giudice che tali affermazioni difensive esonerino in alcun modo dall'onere di esaminare tutti gli specifici motivi di doglianza avanzati dall'avv. DI DOMENICO: in tale esame, però, per comodità di esposizione sarà utile far riferimento alle argomentazioni del P.M. che, di volta in volta, vengono condivise, fatte salve le precisazioni di volta in volta necessarie, anche alla luce delle nuove acquisizioni.

1) L'asserita falsità del verbale di assemblea dei soci fondatori di IDV tenutasi in Busto Arsizio in data 31.3.2003 (v. denuncia 27.2.2006, fl. 4 ss., denuncia 28.2.2006, fl. 22 ss.):

Si tratta di un verbale che sarebbe stato redatto presso la sede dell'associazione, all'epoca corrente in Busto Arsizio, per dare conto di una riunione tra i soci fondatori (DI PIETRO-MURA-DI DOMENICO) per l'approvazione del rendiconto consuntivo di cassa.

L'avv. DI DOMENICO sostiene che l'atto riporterebbe circostanze non veritiere con riferimento all'indicazione della data e del luogo della riunione, asserendo che mai si sarebbe recato in Busto Arsizio nel marzo 2003 e mai avrebbe ricevuto convocazione per tale riunione.

Sostenendo, quindi, la falsità e la giuridica inesistenza del verbale (a causa della mancata sottoscrizione sia del DI PIETRO che della MURA), unitamente al falso in scrittura privata, si è sostenuta anche la configurabilità del reato previsto dall'art. 640 bis C.P., in quanto senza quel documento non sarebbe stato possibile ottenere la quota di finanziamento pubblico relativa all'anno 2003.

La copia del verbale 31.3.2003 prodotta da IDV, però, reca in calce una sottoscrizione "per presa visione" (priva peraltro di data), riferita proprio all'attuale querelante avv. DI DOMENICO, che mai ha disconosciuto tale sottoscrizione, nelle sue pur molteplici e copiose memorie e dichiarazioni dinanzi menzionate, né lo stesso ha mai ritenuto di chiarire in quale eventuale altra occasione abbia

sottoscritto, sia pure solo per presa visione, il verbale in questione, nel quale veniva indicato come presente alla riunione di approvazione del bilancio.

Come correttamente osservato dal P.M., del resto, "ove si consideri infatti che il DI DOMENICO si è dimesso da IDV nel novembre 2003, da allora non avendo più avuto accesso alcuno ad atti associativi, la presa visione del verbale dovrebbe risalire necessariamente a data antecedente. Pertanto l'intervenuta manifestazione di volontà punitiva, formulata solo in data 27.2.2006 (ovvero in data 7.12.2005; con riferimento alla identica copia della querela presentata a Brescia), appare sicuramente intempestiva".

Davvero non si vede, peraltro, come mai l'avv. DI DOMENICO, in conflitto con l'on. DI PIETRO e l'on. MURA e per professione aduso alle questioni giuridiche, se davvero assente ed estraneo all'approvazione del bilancio il 31.3.2003, non abbia ritenuto di proporre tempestiva querela perché si procedesse per il reato asseritamene commesso ai suoi danni, ed abbia invece inteso denunciare tale reato soltanto alcuni anni dopo. Né, del resto, il predetto ha mai offerto una spiegazione sul punto.

La mancanza di spiegazioni sul punto, del resto, appare ancor più significativa ove si consideri che la questione già è stata posta dall'avv. DI DOMENICO all'attenzione del giudice civile, nel proc. NRG 61513/05, con la comparsa in data 18.11.2005, con la quale chiedeva il sequestro giudiziario del registro delle assemblee IDV 2001-2004, fondando la richiesta proprio sull'asserita nullità della delibera del 31.3.2003, ed il Tribunale Ordinario di Roma con ordinanza in data 27.2.2006 ha rigettato la domanda in quanto non assistita da un sufficiente *fumus boni iuris* (cfr., rispettivamente, il primo e l'ultimo documento di cui all'all. 12 alla nota esplicativa IDV del 12.4.2006).

L'avv. DI DOMENICO, peraltro, nel rendere dichiarazioni al P.M. in data 13.4.2006, si è dichiarato in possesso anch'egli di copia di tale verbale, riservandosi di produrla (produzione che, invero, non risulta effettuata), ma anche in quella sede nessuna spiegazione ha fornito della sua sottoscrizione al verbale, alla quale nemmeno accennava.

Si tratta di elementi che contrastano tutti l'accusa di una falsità dell'atto che indica come presente alla riunione anche il socio DI DOMENICO, al punto da rendere tale accusa, di per sé, poco verosimile.

Per contro, nella prospettazione del querelante, la prova di tale falsità discenderebbe esclusivamente dalle sue stesse dichiarazioni di non essersi recato in Busto Arsizio nel marzo 2003.

Correttamente, pertanto, il P.M. nella sua richiesta ha definito tale prova "inidonea per l'esercizio dell'azione penale a fronte della rilevata conflittualità estrema che ispira l'attuale esponente e per altro verso significativa della tardiva proposizione di querela".

Soltanto con l'atto di opposizione all'archiviazione proposto il 28.2.2007, infatti, l'avv. DI DOMENICO ha prodotto documenti asseritamente volti a sostenere il suo assunto di non essersi recato a Busto Arsizio il 31.3.2003 (docc. All. 1, 2, 3e 4 a tale atto), ma in realtà assolutamente ininfluenti ed inidonei allo scopo dichiarato, giacché come all. 1 sono riportati:

- un articolo di stampa del giorno successivo, con brevissime dichiarazioni rese dall'avv. DI DOMENICO al giornalista probabilmente il giorno precedente, ma si ignora a che ora e se da vicino o, come più spesso accade, per telefono;
- un telegramma del quale non si riesce a decifrare la data, a firma Gennaro Cerasuolo;
- una diffida intimata in data 26.3.2003 dallo stesso Antonio Cerasuolo e da Antonio Pellegrino a Franceschini Giuseppe.
- Come all. 2, invece, è stata prodotta solo una lettera, a firma dello stesso avv. DI DOMENICO, recante la data "Roma, 28.3.2008";
- Come all. 3 una lettera che reca la data "Roma, 31 marzo 2003", ma non risulta quando sia stata spedita, nella quale l'avv. DI DOMENICO mai è esplicitamente menzionato, e che reca soltanto, nella copia prodotta, una firma che appare apposta a penna sulla stessa copia.
- Il doc. di cui all'all. 4, invece, è soltanto una rappresentazione fotografica di un evento che lo stesso avv. DI DOMENICO riferisce verificatosi il 3 aprile 2003, tre giorni dopo la riunione di Busto Arsizio.

Appare evidente che nessun rilievo può attribuirsi al generico assunto dell'opponente di poter provare per testi di aver personalmente organizzato quest'ultima manifestazione (svoltasi in data diversa da quella dell'approvazione del bilancio), così come – non avendo l'opponente offerto alcun elemento di prova incompatibile con la sua presenza a Busto Arsizio alle ore 18,00 e ss. del 31.3.2003 – nessuna rilevanza possono avere né la dedotta "fobia del volo" del querelante, né l'assunto secondo cui diverse persone ("la moglie, gli amici, la segretaria...") potrebbero testimoniare tale fobia.

Ne consegue che, come giustamente rilevato dal P.M., una volta che non sia in alcun modo raggiungibile una prova rigorosa e precisa circa la poco verosimile falsità del citato verbale 31.3.2003, anche la pretesa truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni deve ritenersi insostenibile.

2) La presunta minaccia in danno dell'avv. DI DOMENICO (di cui alla denuncia-querela del 27.2.2006, fl. 6).

Il P.M. così ha motivato la sua richiesta di archiviazione sul punto:

“L'esponente ha ritenuto minatorio il contenuto di una missiva 20.7.2004 a firma di Silvana MURA.

Missiva riportata in all. Q a denuncia I.

Era il periodo nel quale l'avv. DI DOMENICO “tempesta” IDV di richieste finalizzate alla consultazione di documentazione associativa, specialmente di tipo contabile, ritenendosene in diritto in quanto ancora socio fondatore (atteso che le sue dimissioni del novembre 2003 sarebbero state esclusivamente dalle cariche amministrative), non essendo ancora stato informato della sua espulsione dal partito.

Il tesoriere MURA ricordava all'avv. DI DOMENICO che egli non aveva alcun titolo per richiedere documentazione associativa, formulava incarico all'avv. SCICCHITANO per la difesa del buon nome di-IDV ed aggiungeva che si riservava di “provvedere direttamente nelle dovute sedi (Procura della Repubblica e Consiglio dell'Ordine) nei modi e nei termini di legge” per replicare ad eventuali condotte antigiuridiche del medesimo avv. DI DOMENICO.

Trattasi di classiche formule di stile utilizzate da un soggetto che radicalmente abbia a confutare le contrarie argomentazioni altrui (e che anzi individui in tali argomentazioni delle possibili connotazioni illecite). Il riferimento ad iniziative che comunque si sarebbero sviluppate secondo legge, e la qualifica di avvocato da parte del destinatario di tale missiva, escludono decisamente che quel riferimento possa avere assunto oggettivo potere minatorio”.

Si tratta di argomentazioni che, ad avviso di questo giudice, sono pienamente condivisibili ed inconfutabili, pur dovendosi prendere atto della precisazione dell'avv. DI DOMENICO, in sede di opposizione all'archiviazione, secondo cui egli “tempesta” IDV delle suddette richieste “ritenendosene nel pieno diritto in quanto socio e fondatore”, precisazione in alcun modo idonea a scalfire la coerenza logica delle argomentazioni del P.M.

3) Mantenimento da parte di Silvana MURA delle funzioni di tesoriere IDV sebbene costei si fosse dimessa dall'incarico con dichiarazione riportata nel verbale assembleare 5.11.2003 (redatto dal notaio Romolo RUMMO di Roma; v. denuncia 27.2.2006, fl. 6).

4) Dichiarazioni rese dall'on. DI PIETRO al notaio NOSARI di Alzano Lombardo in data 20.12.2003 (v. denuncia 27.2.2006, fl. 6 ed interrogatorio 13.4.2006, fl. 3).

Si tratta di doglianze che ben possono essere trattate unitariamente – come nell'atto di opposizione all'archiviazione – in quanto collegabili tra loro e conseguenti al ritenuto (da IDV) e negato (dall'opponente) recesso dell'avv. DI DOMENICO dalla qualità di socio.

A tal proposito, premesso che il verbale assembleare del 5.11.2003 è riportato in all. 35 alla denuncia del 27.2.2006, il P.M. ha così argomentato la sua richiesta in relazione al punto sub 3):

“L'esponente ha ravvisato nella dichiarazione di dimissioni appena citata, resa appunto ad un notaio, un falso in atto pubblico, nonché una truffa “della buona fede contrattuale di esso ricorrente.

Si osserva che il preteso falso in atto pubblico appare insussistente posto che in alcun modo è possibile desumere una dichiarazione strumentale e contraria a verità. Niente può escludere che l'iniziale dimissione dall'incarico di tesoriere sia poi rientrata con una nuova investitura della stessa Silvana MURA nel precedente incarico (investitura avvenuta in data 20.12.2003 con verbale assembleare redatto dal notaio NOSARI di Alzano Lombardo: v. all. 33 a denuncia 1). Quanto alla truffa della buona fede contrattuale, anche a tacere della oscura prospettazione sul punto da parte dell'avv. DI DOMENICO, è appena il caso di rilevare che la fattispecie evocata rappresenta reato contro il patrimonio e che nessuna aggressione del patrimonio dell'esponente è dato di ravvisare nella presente vicenda”.

Quanto, invece, al punto sub 4), il P.M. così ha argomentato:

“Secondo l'esponente in quell'occasione il DI PIETRO avrebbe dichiarato al notaio l'avvenuta dimissione del DI DOMENICO sia da segretario che da socio IDV, citando la precedente assemblea 5.11.2003 avanti il notaio RUMMO. In realtà in quest'ultima occasione il DI DOMENICO si sarebbe dimesso solo da segretario IDV. Di qui la ipotizzata commissione di un falso in atto pubblico.

Si ricorda che il verbale 20.12.2003 è riportato in all. 33 a denuncia 1 (la denuncia del 27.2.2006, n.d.e.)

In effetti in data 5.11.2003 si era fatta menzione esclusivamente di una dichiarazione di dimissione “dall'incarico” da parte del “segretario” DI DOMENICO, mentre in data 20.12.2003 si affermava che il DI DOMENICO aveva rassegnato le dimissioni dalla carica (di segretario IDV) e dalla qualifica di socio.

Va detto a questo proposito che con provvedimento 18.11.2004 del Tribunale di Roma, terza sezione civile, è stato respinto un ricorso proposto dall'avv. DI DOMENICO, finalizzato alla convocazione di IDV (ai sensi dell'art. 20 codice civile), sul presupposto della carenza di legittimazione attiva da parte del ricorrente. Quest'ultimo, infatti, con lettera del 30.10.2003 aveva

comunicato il recesso da IDV dichiarando " rassegno irrevocabilmente le mie dimissioni dall'Italia dei Valori Lista Di Pietro". Cosicché sarebbero stati due gli atti abdicativi, quello appena menzionato con riferimento alla qualità di socio e quello del 5.11.2003 dall'incarico di segretario, tra loro non incompatibili ma anzi complementari.

In virtù di tali considerazioni, senz'altro condivisibili, deve escludersi che le dichiarazioni rese il 20.12.2003 dal DI PIETRO al notaio NOSARI possano ritenersi false (a prescindere dal fatto che il verbale notarile fa piena prova della presenza del dichiarante e del tenore delle sue affermazioni, non certamente della veridicità di queste ultime, cosicché in alcun caso sarebbe ipotizzabile nella presente vicenda un falso ideologico per induzione in errore del notaio NOSARI).

La citata missiva 30.10.2003 è consultabile in all. 10, documento 5, a memoria IDV a firma dell'on. MURA, depositata presso questa Procura in data 12.4.2006".

Anche in relazione a tali punti le argomentazioni del P.M. non possono che essere condivise, ma giova comunque sottolineare che le dimissioni dell'avv. DI DOMENICO dalla qualità di socio di IDV non solo risultano *per tabulas*, ma sono anche state riconosciute da numerosi provvedimenti giudiziari, liquidati dall'opponente prevalentemente sul presupposto che si tratta di provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, quasi che tale sede privasse, chi di volta in volta esaminava la questione, della qualità di giudice naturale precostituito per legge.

Quanto alle dimissioni dell'avv. DI DOMENICO dalla qualità di socio, basta osservare il tenore del documento in data 30.10.2003 per fugare qualsiasi dubbio in proposito, giacché con esso l'avv. DI DOMENICO, immediatamente dopo essersi qualificato "*socio della associazione "Italia dei valori-Lista Di Pietro"*", dichiarava: " *rassegno irrevocabilmente le mie dimissioni dall' "Italia dei valori-Lista Di Pietro..."*".

L'avv. DI DOMENICO, nel rendere dichiarazioni all'udienza del 27 febbraio 2008 ha qualificato tale documento una "*dichiarazione per tre volte ambigua*" (cfr. pag. 31 verbale da fonoregistrazione), ma si tratta comunque di ambiguità che al più essere attribuita alle sue intenzioni, giacché nessuna eventuale riserva mentale può privare del suo inequivocabile valore l'affermazione di presentare irrevocabili dimissioni da un'associazione, affermazione che già per il suo tenore letterale non può che significare le dimissioni dalla qualità di socio dell'ente, e che comunque è ancora più univoca ove si consideri che è preceduta dalla premessa di essere socio, senza alcun riferimento alla qualità di segretario o ad altra qualità.

Il successivo impegno a presenziare la riunione di cui il dimissionario ha avuto comunicazione, con delega all'on. Antonio Di Pietro a rappresentarlo in caso di sopravvenuto impedimento, e le ulteriori attività (tra cui partecipazioni ad assemblee) che si assumono compiute successivamente

dall'opponente per conto dell'IDV, pertanto, possono avere un rilievo unicamente civilistico, quanto alla validità di singoli atti successivi, ma certo non possono inficiare il significato della lettera autografa del 30.10.2003.

Del resto, numerose sono le pronunce con la quale diverse autorità giudiziarie, in svariate sedi, hanno riconosciuto al predetto atto il valore di recesso del DI DOMENICO dalla qualità di socio dell'IDV: 1) Tribunale di Roma 22.10.2004, proc. 62692/04, all. 2 alla memoria difensiva dell'on. DI PIETRO del 21.2.2008; 2) Tribunale di Roma 22.12.2004, all. 3 alla medesima memoria; 3) Tribunale di Roma 18.11.2004, proc. 407050/04, all. 4 alla memoria cit.; 4) Corte di Appello di Roma 25.2.2005, proc. 3243/04, all. 5 memoria cit.

Dagli atti acquisiti, poi, emerge che perfino nel ricorso proposto in data 9.8.2004 al Tribunale di Roma in sede di volontaria giurisdizione (proc. n. 407050/04 R.G.), lo stesso avv. DI DOMENICO avrebbe riconosciuto di aver rassegnato le sue dimissioni dall'associazione il 30.10.2003, pur contestando l'efficacia immediata del recesso.

Si legge, infatti, nel già citato provvedimento (che si rinviene anche come allegato 6 alla produzione del DI PIETRO all'udienza camerale del 27.2.2008) con il quale in data 18.11.2004 la terza sezione civile del Tribunale ha definito tale procedimento, che "con ricorso depositato il 9.8.2004 l'avv. Mario Di Domenico ha chiesto la convocazione dell'assemblea dell'associazione resistente ... (omissis) ... egli ha narrato di essere socio fondatore della medesima e di aver rassegnato le dimissioni in data 30.10.2003, ma con effetto al 31.12.2004, in forza dell'art. 24 cc."

Nel seguito del provvedimento, dopo aver ribadito che nell'atto 30.10.2003 "dalle parole usate, ai sensi dell'art. 1362 c.c." emerge univoca la volontà del DI DOMENICO di recedere dall'associazione, il Tribunale ha sottolineato anche che "tale univoco significato delle parole usate è confermato dalla condotta delle parti, dato che nel ricorso si ribadisce la sussistenza del recesso, salvo il dissenso sul termine di efficacia dello stesso", efficacia che, invece, il Tribunale ha riconosciuto come immediata per effetto dell'art. 3 dello statuto allora in vigore (riportato anche nel successivo all'art. 4).

Nel proporre querela fondata su tesi disattese o smentite da tanti provvedimenti già allora emessi dal giudice naturale di volta in volta adito, invece, nessuna valida argomentazione l'opponente ha addotto perché possano ritenersi superate le valutazioni dinanzi espresse dal giudice competente.

Eppure, nel concludere l'atto di opposizione all'archiviazione depositato in data 28.2.2008, alla lettera "s", le ultime parole dell'atto in questione sono dedicate alla singolarissima ed irritale richiesta, rivolta a questo giudice delle indagini preliminari, di "revocare il provvedimento del Tribunale di Roma in sede di volontaria giurisdizione al n.r.g. 407050/04", icastica rappresentazione della tendenza dell'opponente ad invocare strumentalmente l'intervento del

giudice penale per ottenere il riconoscimento della pretesa fondatezza di ragioni civilistiche, quando questa, invece, gli viene negata dal competente giudice civile.

5) Dichiarazioni rese dall'on. DI PIETRO al notaio RUMMO di Roma in data 19.9.2002 (verbale riportato in all. 34 alla denuncia del 27.2.2006) e dal legale rappresentante di IDV in una udienza di volontaria giurisdizione del 17.11.2004 (v. sommarie informazioni in data 13.4.2006, fl. 5).

L'avv. DI DOMENICO ha sostenuto l'incompatibilità tra le dichiarazioni rese dall'on. DI PIETRO al notaio Rummo di Roma il 19.9.2002 e quelle rese nell'udienza del 17.11.2004.

Nella prima occasione, infatti, l'on. DI PIETRO ebbe a dichiarare che erano presenti di persona tutti gli associati (soci fondatori) DI PIETRO, DI DOMENICO e MURA. Nell'udienza del 17.11.2004 (v. all. O a denuncia del 27.2.2006), invece, il legale di IDV avrebbe dichiarato che i soci fondatori facevano parte per previsione statutaria dei soci ordinari e che nessun apposito organo assembleare composto soltanto da tali persone era previsto.

A tal proposito va preliminarmente osservato, in punto di diritto, che – come è noto - la pubblica fede investe le attestazioni del pubblico ufficiale circa quanto avviene o viene dichiarato in sua presenza, ma non certo il contenuto di tali dichiarazioni.

Anche nel merito, però, come ben ha rilevato il P.M., non può riconoscersi incompatibilità denunciata dall'avv. DI DOMENICO, in quanto (come meglio si vedrà nell'esaminare il prossimo argomento di doglianza) lo statuto IDV, pur riconoscendo particolari prerogative ai soci fondatori, non prevedeva alcuno specifico organo collegiale a loro riservato. Di qui l'assenza di qualsiasi dichiarazione falsa.

6) Assenza di pluralità di soci da parte di IDV (v. memoria DI DOMENICO 28.2.2006, fl. 2 ss.; memoria 10.3.2006, fl. 1; memoria 19.6.2006, fl. 25 ss.)

L'avv. DI DOMENICO, dichiaratamente di formazione civilistica ("io mi occupo di diritto civile", fl. 36 verbale udienza 27.2.2008 con fonoregistrazione) si è mostrato convinto che, in considerazione dell'estrema sinteticità della disciplina del codice civile (artt. 36 ss.) inerente le associazioni non riconosciute (categoria che comprende i partiti politici), dovrebbero estendersi ad

esse, ove applicabili, anche le disposizioni relative alle società, sulla base di quello che lui stesso ha definito quale "diritto giurisprudenziale".

Tra le norme relative alle società, da applicare alle associazioni non riconosciute – e quindi ai partiti politici – vi sarebbe l'art. 2272 del codice civile, che individua una delle cause di scioglimento nella mancanza di pluralità dei soci se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.

Partendo da questa premessa, egli ha ripetutamente argomentato come in IDV si sia creata una situazione caratterizzata dalla presenza di unico socio (fondatore), a partire dal 23.12.2003, quando tale si qualificò l'on. DI PIETRO avanti il notaio NOSARI di Alzano Lombardo (v. all. 33 alla denuncia del 27.2.2006).

Pertanto, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il 23.6.2004 avrebbe comportato causa di scioglimento di IDV che, da allora, percepirebbe indebitamente i contributi pubblici annualmente erogati dalla Camera dei Deputati.

Sulla base di tale assunto, l'opponente è giunto ad ipotizzare la consumazione del delitto previsto dall'art. 640 bis C.P.

Sul punto, così il P.M. ha argomentato la sua richiesta di archiviazione:

"Alla obiezione per la quale un partito politico ha comunque una molteplicità di iscritti mediante apposita tessera (cosicché la pluralità dei soci non sarebbe mai venuta meno) l'attuale esponente ha replicato che la struttura accentratrice del partito (da lui definita "unica" nel panorama nazionale) impone di operare una netta distinzione tra il Presidente-socio fondatore, l'unico rimasto rispetto ai tre iniziali (on. DI PIETRO), e tutti gli altri soci ordinari. Il primo sarebbe il vero e proprio padre-padrone del partito, ormai depositario di tutti i poteri compreso quello di approvazione del bilancio; gli altri, invece, ricoprirebbero un ruolo meramente formale e sostanzialmente svuotato di ogni concreto apporto alla vita associativa, in alcuna decisione potendo avere una effettiva voce in capitolo.

Si è anche fatto richiamo, mediante utilizzo di prospetti grafici esemplificativi (v. denuncia 4, fl. 25 ss.) a significative analogie rispetto alle situazioni che caratterizzano le holding, con la creazione di apposite società (nelle mani di pochi) che rappresentano la vera "cassaforte" del gruppo e la sostanziale dipendenza da esse di tutte le imprese partecipate. In questo caso il centro di potere unico sarebbe il Presidente DI PIETRO, definito in un passaggio come "imperatore Tonino".

E' stato altresì rilevato come, nel tempo, siffatta concezione di massimo accentramento si sia andata (ove possibile) progressivamente intensificando, al punto che attualmente per associarsi ad IDV sarebbe necessaria una proposta con relativa accettazione risultante da atto notarile, cioè una procedura identica rispetto a quella con cui si entra a far parte delle società di capitali.

f.

Senza entrare nel merito dell'esistenza del citato "diritto giurisprudenziale" e della possibilità di applicazione estensiva dell'art. 2272 codice civile, si rileva come sia possibile che la descrizione eseguita dall'esponente abbia delle connotazioni almeno in parte non prive di fondamento. Rimane però il fatto innegabile, a parere di questo ufficio, in virtù del quale i c.d. "soci ordinari" di IDV, sebbene privi di effettivo potere decisionale, facciano parte a pieno titolo dell'associazione potendone comunque influenzare (e non è cosa da poco) le scelte e gli orientamenti attraverso gli "umori" della base che mai potrebbero essere trascurati dal preteso centro unico di gestione. Ciò appare tanto più vero con riferimento ad un partito politico, nel quale senza consenso diffuso non sarebbe possibile alcuna forma di prosecuzione della vita associativa.

Del resto, il tesseramento in IDV è senz'altro libero e frutto della consapevole accettazione della struttura organizzativa del partito; così come libero sarebbe il recesso in caso di sopravvenuta indisponibilità ad accettare certe regole. Sotto questo profilo il "Manifesto per chi aderisce all'Italia dei Valori" (v. all. 10 ad interrogatorio 3) è adeguatamente esplicito nel riconoscimento del "diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all'interno del partito", quindi in conformità con le regole statutarie che si presumono conosciute ed accettate.

Anche in questo caso si deve rilevare una mancanza di serenità nelle argomentazioni dell'esponente, che si vorrebbe arrogare, ormai da estraneo al partito (e senza esserne stato in alcun modo richiesto da chicchessia), la cura degli interessi dei "soci ordinari" in quanto a suo avviso trattati dal "socio tiranno" come una massa di "creduloni ossequianti".

La sicura inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2272 codice civile, proprio per la mai venuta meno pluralità di soci in IDV, comporta necessariamente l'inesistenza di illeciti penali relativi ad indebita percezione dei contributi pubblici annuali, dal giugno 2004 in poi".

In realtà, ritiene il giudicante che anche altri ed ancor più rilevanti motivi evidenzino l'infondatezza, già in punto di diritto, prima ancora che in punto di fatto, delle accuse rivolte dall'avv. DI DOMENICO all'on. DI PIETRO.

Si tratta delle argomentazioni con le quali la tesi dello scioglimento dell'IDV per la prolungata mancanza di pluralità dei soci già è stata disattesa dal Tribunale di Milano, adito in sede di volontaria giurisdizione (proc. n. 5522/07) il 24.7.2007 da Achille OCCHETTO, Giulietto CHIESA ed Elio VELTRI, in nome e per conto del Movimento politico "Il Cantiere", e dai primi due anche in qualità di parlamentari europei della lista "Di Pietro-Occhetto", con istanza diretta ad ottenere la nomina di un liquidatore dell'associazione non riconosciuta "Italia dei Valori" per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci.

Il provvedimento del Tribunale di Milano in data 19.10.2007 (prodotto come all. 6 alla memoria depositata il 21.2.2008 dalla difesa dell'indagato), premesso che il comma secondo dell'art. 27 cod.